

CXXVIIIª TORNATA

SABATO 10 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Decreti registrati con riserva (Discussione delle relazioni sui) pag. 4389

Oratori:

PRESIDENTE 4389 *passim* 4394
DE CUPIS, *presidente della Commissione* 4389 *passim* 4394

LUZZATTI 4391, 4394

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto* 4394

SCIALOJA 4389

Disegni di legge (Approvazione di):

« Proroga al 30 giugno 1922, delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio » 4394

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli » 4395

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova » 4397

(Presentazione di) 4386, 4394

Interrogazioni (Annuncio di) 4399

(Svolgimento di):

« Intorno alle multe inflitte dall'esattoria comunale di Roma » 4386

Oratori:

GALLINI 4587

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4386

« Intorno al coleottero distruttore delle colture di patate » 4387

Oratori:

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura* 4387

GRASSI 4388

« Intorno all'articolo 25 del regolamento per le biblioteche » 4388

Oratori:

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* 4388

TAMASSIA 4389

Petizioni (Lettura del sunto di) 4385

Relazioni (Presentazione di) 4386, 4394, 4399

Ringraziamenti 4386

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 4399

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: I ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale ed il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato.

SILI, *segretario*, legge:

N. 50. Il sacerdote Tobia Silvestri arciprete parroco di Pratola Peligna (Aquila) si duole delle violenze e dei danni subiti da parte di alcuni componenti il fascio locale.

N. 51. Il signor Durante Gran Cordone Gaspare, già direttore generale nell'Amministrazione

zione postale telegrafica si duole del provvedimento col quale fu collocato in disponibilità e di altri torti che egli afferma di avere avuti dalla detta amministrazione.

N. 52. La signora Maria Rygier si duole di violazione del suo domicilio da parte di alcuni nazionalisti e della mancata tutela delle autorità in tale circostanza.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il sindaco di Milano, alle condoglianze inviate dal Senato in occasione della morte del senatore Visconti di Modrone, ha risposto col seguente telegramma: « Milano fiera ed orgogliosa manifestazione Senato verso uno degli amati ed illustri suoi figli senatore Luca Uberto Visconti di Modrone porge vivissime grazie. Ossequi. - Sindaco Mangiagalli ».

Alle condoglianze inviate dal Senato per la morte del senatore Filippo Masci, il sindaco di Francavilla a Mare ha risposto col seguente telegramma: « Questa città esprime mio mezzo V. E. cotesto Alto Consesso suo grato animo per reverente omaggio reso alla memoria suo illustre figlio senatore professor Filippo Masci. - Prosindaco Rapino ».

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Albricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ALBRICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Albricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome della Commissione di contabilità interna, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul « Consuntivo delle spese interne del Senato, per l'esercizio finanziario 1921-1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge, già approvati dalla Camera elettiva, per il trattato commerciale con la Francia e il *modus vivendi* con la Spagna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Per prima viene l'interrogazione del senatore Gallini, al ministro delle finanze « Per sapere se ha modo di impedire l'industria delle multe per ritardato pagamento, che si esercita dalla Esattoria comunale di Roma in danno anche dei più premurosi contribuenti i quali alla scadenza normale non riescono mai a conoscere l'importo di tutte le tasse dovute ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le Finanze*. L'onorevole Gallini, che è un fine giurista e profondo conoscitore delle nostre leggi tributarie, sa bene che gli inconvenienti da lui denunciati non potrebbero avvenire se la legge venisse scrupolosamente osservata. Infatti la legge di riscossione, tanto nel vecchio testo del 1902 come nel nuovo del 13 agosto 1922, agli articoli 25, 27 e 30 disciplina in modo preciso la procedura relativa alla notifica delle cartelle. L'art. 25 dà diritto al contribuente di non pagare la multa di mora qualora la cartella non gli venga notificata alla fine del mese di gennaio. D'altra parte se il messo commette degli abusi nella notifica, faccia dei falsi nei referti lo stesso articolo commina, a parte la eventuale denuncia al magistrato, delle punizioni disciplinari gravissime, che contemplanò persino la destituzione del messo. Però di fatto, special-

mente in grossi centri in cui il controllo della pubblica opinione è meno vigile, talvolta degli individui non animati da uno zelo eccessivo nell'adempimento del loro doverosi abbandonano a quegli inconvenienti ai quali accenna l'onorevole interrogante. Il Ministero tutte le volte che ha avuto delle denunce non ha mancato di fare scrupolosamente il suo dovere, ed ha impartite tassative disposizioni alle Intendenze di Finanza per la immediata repressione degli abusi verificatisi. Purtroppo, l'onorevole interrogante me lo insegna, molte volte non è facile riuscire a colpire questi inconvenienti, che possono trovare nelle stesse disposizioni di legge una parvenza di legalità e possono sfuggire non solo al controllo giudiziario, ma anche a quello amministrativo. Ad ogni modo io posso assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero delle Finanze farà tutto il possibile perchè abusi non abbiano più a verificarsi, e sarà grato a tutti coloro che vorranno portargli degli elementi concreti per scoprirli e reprimerli.

La questione specifica di Roma, oramai, come l'onorevole interrogante sa, è una questione sorpassata, in quanto che l'esattoria di Roma, per fortuna, è stata potuta appaltare ad uno degli istituti principali della capitale, al benemerito Monte di pietà che, non v'ha dubbio, saprà e vorrà procedere con squisito senso di giustizia e anche di longanimità all'adempimento del delicato servizio affidatogli.

L'Istituto, che ha forti e nobili tradizioni nella capitale, ne sono convinto, non darà luogo a nessuno degli inconvenienti lamentati, ed i contribuenti romani non avranno d'ora innanzi a lamentare quegli abusi dei quali si è reso autorevole fustigatore l'onorevole Gallini colla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

GALLINI. Nello scorso giugno, in occasione della discussione sulla politica interna, io rilevai, fra gli altri tormenti del pubblico e dei contribuenti, la specie di industria che esercitavano gli esattori facendo cadere in mora di pagamento i contribuenti, ed accennai in modo speciale a quella esattoria il cui procedere mi constava direttamente come constava a molti miei colleghi, cioè all'esattoria di Roma, la quale, quando si trattava di notificare gli avvisi di

tassazione teneva presente la guida Monaci di venti anni fa, ma il giorno dopo per notificare il pagamento con la multa usava la guida Monaci recente. Quel richiamo mi fruttò una lettera ingiuriosa del signor esattore Mion, lettera che passai al ministro delle finanze, di Lei predecessore, il quale non credette nemmeno di rilevare una ingiuria diretta ad un senatore nell'esercizio dell'ufficio suo. Intanto l'esattore seguì ed io non solo sono stato vittima di nuovi pagamenti non dovuti, ma lo sono stati anche molti altri colleghi. Però finalmente, se Dio vuole, l'esattore che aveva delle pretese così esorbitanti, — tanto che da due e cinquanta per cento era arrivato ad uno e venti (il che dimostra i lauti guadagni) — è stato messo fuori.

Per parte nostra siamo tranquilli ora che la gestione è affidata al Monte di pietà, un'opera pia stimata, che non farà quello che si faceva prima dall'esattoria di Roma, ma il male rimane per quelli che non hanno avuto questa fortuna di cambiare esattore ed io ringrazio vivamente il sottosegretario di Stato di avermi dato l'assicurazione che da questo punto di vista e per gli esattori di tutta Italia sarà provveduto, e che questa industria delle multe finalmente cesserà.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Grassi al ministro di agricoltura « per sapere se ritenga opportuno di prendere speciali misure affine di possibilmente impedire che anche nel nostro paese si diffonda quel vorace coleottero americano, il quale, come un flagello, distrugge le colture di patate e in Francia ha già invaso una superficie superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Sono perfettamente compreso della gravità del problema che l'onorevole senatore Grassi prospetta e so che il divieto d'importazione delle solanacee nel nostro paese, suggerito dalla Commissione consultiva per le malattie delle piante ed imposto dal Ministero di agricoltura col decreto del 21 febbraio 1921, se fu adottato come misura necessaria per impedire l'introduzione di dannosissime malattie e parassiti delle solanacee, non è da solo sufficiente ad impedire la comparsa e la diffusione della *Doriphora decem-*

lineata. È necessaria anche un'attiva propaganda, per rendere edotti gli agricoltori del flagello che tale insetto rappresenta, affinché essi, ogni qual volta abbiano il sospetto che il coleottero, che l'onorevole senatore Grassi mi ha mostrato anche un momento fa, sia apparso nei campi, ne facciano immediata denuncia agli istituti incaricati della vigilanza fitopatologica.

Finora, fortunatamente, la *Doriphora*, in Italia, esiste soltanto nelle collezioni degli istituti scientifici, ma nessun naturalista, nessuno dei tecnici preposti alla vigilanza fitopatologica, l'ha trovata nelle nostre campagne.

Posso assicurare l'onorevole senatore Grassi che è mio intendimento di dare agli Istituti specializzati ogni possibile mezzo per studiare i modi tecnici per efficacemente combattere l'insetto, ove si presenti.

Intanto, oltre a far osservare il divieto di importazione delle solanacee — e l'onorevole senatore Grassi sa che si sono respinte tutte le domande di importazione, anche se motivate con causali abbastanza ragionate, quali sono quelle di un interesse economico generale e quelle dell'interesse agronomico della rinnovazione della sementa — il Ministero di agricoltura fa svolgere attiva vigilanza e propaganda, ed io ne disporrò l'intensificazione, affinché questo terribile insetto venga ben conosciuto e, se apparisse nei nostri campi, venga combattuto energicamente.

Agli organi della vigilanza fitopatologica, alle scuole ed alle cattedre ambulanti rinnovò queste disposizioni.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole interrogante sulla necessità di tenerci pronti a combattere la *Doriphora*, che rappresenterebbe un pericolo gravissimo per le nostre coltivazioni solanacee.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio l'onorevole ministro per la soddisfacentè risposta che volle dare alla mia domanda. La questione è di grandissimo interesse, perchè si tratta di un insetto che dove ha potuto diffondersi, ha distrutto tutte le piante delle patate e ne ha reso impossibile la coltura. Esso si diffonde molto rapidamente: si pensi che in Francia, dove fu segnalato sol-

tanto nel mese di aprile, ha già invaso una superficie di oltre 250 chilometri.

È già comparso varie volte in Germania, ma con rapidi provvedimenti si è riuscito a distruggerlo quand'era ancora limitato a piccolissime superfici. Occorre star preparati e io consiglio di diffondere delle buone figure colorate di questo insetto in tutte le località dove si coltivano patate. Si tratta di un insetto grande, facilmente riconoscibile perchè presenta strisce longitudinali gialle e nere: una volta veduto non si dimentica più. Per questo scopo ne ho portato qui un paio di esemplari che pongo a disposizione dei colleghi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Pavia al ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri: « Per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere perchè i testi di legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non contengano numerosi ed enormi errori tipografici ».

Non essendo presente l'onorevole ministro degli interni, l'interrogazione è rinviata a lunedì.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Tamassia al ministro della istruzione: « Per sapere se non creda opportuno, nell'alto interesse degli studi, di abolire l'articolo 35 del regolamento per le biblioteche 2 ottobre 1922 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 dicembre 1922 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GENTILE, ministro della pubblica istruzione. L'onorevole senatore Tamassia interroga per sapere se io non creda opportuno nell'alto interesse degli studi di abolire l'art. 35 del Regolamento per le Biblioteche 2 ottobre 1922.

Sono lieto di rispondere al senatore Tamassia che il desiderio da lui espresso in questa interrogazione è stato prevenuto dal ministro della pubblica istruzione perchè è già in corso il decreto per la modificazione di questo Regolamento non solo per quanto riguarda l'articolo 35, ma anche relativamente agli articoli 44 e 47 che egualmente contemplan questa disposizione della domanda in carta legale per il prestito dei libri. Nell'interesse degli studiosi era troppo evidente che bisognava eliminare questa disposizione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ringrazio di cuore l'onorevole ministro per avere pensato e adottato subito questa disposizione.

Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Numeri XIX-XXVI Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

Debbo rivolgere una preghiera all'onorevole relatore. Le conclusioni della Commissione quando sono favorevoli alla registrazione vengono espresse in alcuni casi con la formula: « La Commissione propone la ratifica »; in altri casi « l'approvazione »; quando la Commissione riconosce che le ragioni giuridiche sono contrarie alla registrazione, ma che l'atto può essere giustificato da una ragione politica, allora essa adotta due formule, una volta propone di « prendere atto » un'altra volta « constatata l'impossibilità della registrazione ordinaria ».

Ora, questa molteplicità di linguaggio legislativo, purtroppo ha un precedente nelle relazioni presentate alla Camera sullo stesso argomento ma che non furono discusse. Ritenendo utile una uniformità di linguaggio, pregherei la Commissione di proporre un'unica formula per ciascun caso.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. La diversità della formula di conclusione delle nostre relazioni dipende dal diverso genere dei decreti che sono sottoposti all'esame del Senato o della Camera, e sui quali la Commissione è chiamata a riferire. La formula che più ha dato luogo a discussione è stata quella accennata dall'illustré Presidente, e cioè quella di « prendere atto ». Questa formula che non è di nuova invenzione, essendo stata già usata da precedenti Commissioni riguarda soltanto quegli atti che sono stati emessi come atti di Governo, come atti di potere politico.

La formula di « ratifica » riguarda quei decreti nei quali pure essendosi riconosciuto che

non ricorrevano tutte le ragioni di legalità, si è dovuto riconoscere altresì che ragioni di convenienza giustificano il provvedimento enunciato.

La formula di approvazione o di disapprovazione, riguarda gli atti che sono stati riconosciuti legali, o che al contrario non meritano approvazione per nessun riguardo.

Questa è la ragione delle diverse formule adottate dalla Commissione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mi duole di non essere perfettamente d'accordo col nostro autorevole Presidente in questa materia.

La questione della registrazione con riserva e della denuncia che la Corte dei conti deve fare di queste registrazioni alle Camere ha occupato molte volte il Parlamento. La legge non dice nulla circa i rapporti tra il Parlamento e la Corte dei conti su questo punto, e non dice nulla circa l'azione che il Parlamento può esplicare di fronte al Governo relativamente a questi decreti.

Ora a me pare che il Parlamento, a cui la denuncia è stata presentata dalla Corte dei conti, non sia chiamato a giudicare di quello che ha fatto la Corte dei conti.

La Corte dei conti ha compiuto il suo ufficio; il decreto è registrato, sia pure con riserva, e perciò dal punto di vista dell'amministrazione il decreto ha forza esecutiva. La denuncia al Parlamento ha lo scopo di portare alla cognizione di questo supremo Corpo dello Stato il fatto di una possibile violazione della legge da parte del potere esecutivo. Questa violazione potrà essere giudicata dal punto di vista dello stretto diritto dall'autorità giudiziaria, in quanto il decreto dovesse produrre effetti giuridici; potrà essere giudicata dal Consiglio di Stato, o a sezioni unite in seguito a ricorso straordinario al Re, o nelle singole sezioni giurisdizionali, se vi è ricorso per annullamento; ma deve sempre essere giudicata da un punto di vista più complesso dalle Camere legislative, le quali possono entrare in merito, e possono votare anche delle assolutorie per riguardi politici.

Ora a me pare che il Parlamento di fronte a ciascuno di questi decreti registrati con riserva possa prendere un atteggiamento diverso; può

passare oltre; può persino approvare il fatto politico del Governo pur riconoscendone l'illegalità; può non biasimare il Governo richiamando soltanto l'attenzione di esso, sulla violazione del mero diritto; o può invece disapprovare il Governo con varie gradazioni di biasimo, invitarlo a revocare il decreto puramente o semplicemente, oppure infliggergli un voto di sfiducia per aver commesso una patente violazione del diritto. Credo che realmente la varietà delle formule, secondo i casi, corrisponda bene alla varietà degli atteggiamenti che il Parlamento può voler prendere di fronte al decreto denunciato dalla Corte dei conti. Ecco perchè pregherei l'onorevole Presidente di non voler restringere tutto in una sola formula, la quale, anche per la sua continua ripetizione, perderebbe la sua efficacia in molti casi. Sia la Commissione richiamata anche a giudicare caso per caso quale possa essere la più idonea formula da presentarsi al Senato; e se nel caso presente essa ha scelto una determinata formula, credo che dobbiamo discutere questa, senza obbligare i proponenti a conformarsi ad un modello fisso, che non sarebbe nè idoneo, nè efficace.

PRESIDENTE. La mia osservazione partiva da questa considerazione: il giudizio del Parlamento sui decreti registrati con riserva, come ha ben detto il senatore Scialoja, è duplice; riguarda il lato meramente giuridico e il lato politico. Ora ammetto che il lato politico consente tutte le gradazioni possibili di linguaggio, però sarebbe desiderabile che, nella parte che riguarda il lato giuridico, il linguaggio legislativo fosse unico.

SCIALOJA. « Ratifica » non sarebbe consigliabile perchè non siamo chiamati ad attribuire maggior forza ad un decreto.

PRESIDENTE. In sostanza lei viene a dire quello che io ho affermato: si usi una dizione unica, altrimenti l'ambiguità, che purtroppo è nell'incertezza della legislazione su tale materia, noi l'introdurremmo nel linguaggio legislativo.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Se ho bene appreso le parole dell'illustre Presidente mi pare che ora la questione si restringerebbe sulla differenza tra « ratifica » e « approvazione ». Siamo d'accordo che per quanto

riguarda gli atti di Governo propriamente detti, poco possa fare la Commissione non solo, ma lo stesso Parlamento.

L'illustre nostro Presidente diceva che quando la questione cada su un punto di carattere giuridico, la formula dovrebbe essere unica. Siamo d'accordo in ciò: approvare o disapprovare a seconda che essa è conforme o meno alla legge. Ma vi è la conclusione della ratifica; questa conclusione di ratifica, guardi il Senato che non è stata introdotta ora. Riandando alle relazioni delle precedenti Commissioni si vedrà che questa formula è stata non di rado adoperata. Non l'abbiamo dunque introdotta di nuovo, e fu già adoperata nei casi nei quali ancorchè risultasse essersi più o meno, col provvedimento del Governo deviato dalla legge appariva il provvedimento giustificato da manifeste considerazioni di convenienza e di opportunità.

Se si farà luogo alla lettura dei casi in cui la Commissione ha dovuto pronunziarsi al riguardo, si vedrà che le sue conclusioni sono conformi al diverso carattere dei decreti.

PRESIDENTE. La prima relazione riguarda il decreto Reale 1° maggio 1921, che mantiene in vigore il Regio decreto 10 giugno 1920, n. 883, per gli esami e gli scrutini delle scuole elementari e popolari nel corrente anno scolastico 1920-21.

La Commissione conclude così:

« La Commissione ritiene che, trattandosi di un atto di governo, di cui essa non può apprezzare la necessità, si debba prendere atto della negata registrazione ordinaria ».

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Alla Commissione era parso non inutile di permettere qualche considerazione generale alle relazioni che sui casi singoli la Commissione aveva messe in pronto, e se l'illustre Presidente lo permette, ne darò lettura.

Onorevoli colleghi, l'abuso che negli ultimi anni è stato fatto di legiferare per decreto, non poteva non richiamare l'attenzione di coloro ai quali è a cuore l'integrità delle nostre istituzioni; e qui in Senato a cura principalmente del nostro illustre e bene amato Presidente, la materia sottoposta allo studio dei giuristi dette luogo a profonda disamina che ha

dato frutto nel disegno di legge sottoposto al vostro voto. Ma prima che ciò avvenisse, la vostra Commissione dei decreti registrati con riserva aveva divisato di rappresentare al Senato la gravità dell'abuso lamentata ed era in stampa una relazione che non è stata distribuita perchè l'iniziato movimento ad ogni opera di minor conto in qualche modo si sovrapponeva e parve buon consiglio soprassedere alla pubblicazione. Ma ora, arrestata la discussione sull'indicato disegno di legge la vostra Commissione chiamata a riferire sui decreti registrati con riserva spera di far cosa che non sia per riuscire sgradita al Senato rappresentando la gravità dell'abuso che si è fatto di tali decreti anche solo nel giro di quei pochi mesi, a cui la relazione, si riferisce. In soli quattro mesi dalla seconda quindicina di febbraio ai primi di luglio 1921, si ha un elenco di decreti registrati con riserva di 167 ed un elenco di mandati registrati con riserva di 364.

Dei 167 decreti ben 131 furono emessi con la clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge e 21 sono stati emessi come assoluto atto di governo e presentati al Parlamento per la semplice ratifica. I 364 mandati riguardano tutti una sovvenzione straordinaria concessa ai funzionari dello Stato con circolare del Ministero del tesoro. Dei decreti soltanto 36 possono cadere sotto l'esame della vostra Commissione tolti dal numero complessivo i 131 emessi con la clausola della presentazione al Parlamento. Rispetto a questi non è inutile rammentare al Senato la deliberazione presa nella seduta del 30 maggio 1914 su relazione del compianto collega Petrella sul Regio decreto 8 agosto 1913 riguardante la posizione dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza in Libia. Per effetto di questa deliberazione si stabilì che tutti questi decreti che venivano presentati con la clausola di conversione in legge, fossero sottratti all'esame della Commissione. Dopo questa proposta di procedura parlamentare, la vostra Commissione non crede di eccedere nel proprio mandato richiamando l'attenzione del Senato sul numero di questi decreti, che, preveduti dalla saggezza del legislatore come casi di rara eccezione per supreme ragioni di Governo, sono diventati consuetudinari così da trasportarsi nel campo della legislazione ordinaria. Infatti si trovano

dinanzi al Senato 167 decreti emessi in pochi mesi e di questi non pochi muniti della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

Voci. Più forte, non si sente!

Altre voci. Perchè questa relazione non è stata stampata?

PRESIDENTE. Questa relazione di cui ora l'onorevole senatore De Cupis dà lettura, non è stata presentata; chè altrimenti io avrei provveduto a farla stampare e distribuire.

Ad ogni modo io penso che per l'efficacia del suo ragionamento l'onorevole senatore De Cupis invece di leggere la sua relazione farebbe assai meglio a riassumerne brevemente il concetto fondamentale.

DE CUPIS. Il concetto fondamentale di tale esposizione è questo.

La Commissione ha creduto che non fosse inutile di rappresentare al Senato il numero eccessivo di questi decreti emanati dal Governo in un periodo brevissimo di tempo e di rappresentare altresì il modo disinvolto con cui tutto ciò è stato fatto e cioè questi provvedimenti non soltanto sono stati emessi per decreto Reale, ma qualche volta (ciò che sembrerebbe addirittura incredibile) sono stati emessi anche per decreto ministeriale, e si è fatto anche di più: si è dato corso a questi provvedimenti sulla semplice deliberazione del Consiglio dei ministri messa in esecuzione con una semplicissima circolare ministeriale.

Tutto ciò la vostra Commissione ha voluto rappresentare al Senato, perchè non pareva ad esse che fosse una cosa che si potesse trascurare il numero eccessivo di questi decreti e la facilità con cui dai decreti Reali si è passati ai ministeriali e dai ministeriali alle semplici circolari che mettono in esecuzione le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI (*segna di grande attenzione*). Io sono dolente, onorevoli colleghi, che una questione così delicata e involgente la dignità del Senato venga al nostro esame senza che sia possibile leggerne la relazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole senatore Luzzatti, ciascuno dei decreti-legge registrati con riserva è accompagnato dalla rispettiva relazione della nostra Commissione; ma una

relazione complessiva come quella di cui ora stava dando ragione il senatore De Cupis, non è stata presentata e quindi, come ho già detto, non poteva essere stampata.

LUZZATTI. Perdoni, onorevole Presidente, sia un po' più calmo! (*ilarità*), questa relazione conclusiva che ci fu letta oggi e ci ha colto tutti di sorpresa, perchè il Senato non stava attento e il nostro relatore, pieno d'ingegno, di sottilità di ricerca non ha voce corrispondente all'altezza delle considerazioni che ci ha fatte, questa relazione tratta uno dei problemi più gravi della nostra vita politica e finanziaria. Il Senato può per prudenza o per tante altre virtù che lo contrassegnano (*si ride*) tacere, e allora non c'è più nulla da dire. Ma badiamo che la sola guarentigia che ci resta è ancora, come ho detto un'altra volta qui nel dicembre del 1921, la Corte dei conti, la quale fa il suo dovere, ma chi non fa il suo dovere è il Parlamento. (*Benissimo*). Non lo fa e lo dimostrerò. Si suppone dalla nostra mirabile istituzione, gloriosa eredità dei padri nostri, che vi siano dei ministri, i quali compiano uno dei seguenti atti: emettere dei mandati di spese le quali non siano iscritte nel capitolo del bilancio, emettere dei mandati di spese in capitoli che queste spese hanno esauriti, emettere dei mandati di spese che contengono altre ragioni, altre cose illegali per non essere approvate, ecc. Quale guarentigia ha il Parlamento che non può vedere questi mandati, non può discutere i consuntivi (perchè non discutiamo più neppure gli stati di previsione, e figuratevi se possiamo controllare i consuntivi)? La Corte dei conti, la quale appone il suo veto quando non ne può più, perchè ha anch'essa delle indulgenze di carattere elevato; ma quando c'è l'evidente violazione della legge e quando i ministri spendono senza essere autorizzati, la Corte dei conti deve dire di no. (*Benissimo*). Allora il ministro ha una via da battere, che è sempre la migliore, quella del pentimento. (*Benissimo*). E il pentimento nasce molte volte nel ministro dal conoscere forse per la prima volta l'argomento di cui si tratta. (*Viva ilarità*). Tutto ciò è evidente e non ne faccio una colpa: parecchi di noi, passati per quei serragli ne conosciamo gli esami affrettati. Io che critico ho ringraziato più volte la Corte dei conti che mi mise sull'avviso. Ma sbaglio dicendo « più volte », perchè ero

un lesinatore feroce; però qualche volta anch'io dovetti esser grato alla Corte dei conti dell'avvertimento. Ma ci sono dei ministri orgogliosi, cioè che si credono infallibili; vi sono dei ministri, i quali si sono impegnati a fare delle spese, che non erano autorizzati a fare: allora prendono il loro coraggio a due mani, persistono nel loro errore e vanno al Consiglio dei ministri. Al Consiglio dei ministri trovano il ministro del tesoro, la cui funzione dovrebbe essere quella di far rispettare, quando ha ragione (e l'ha molto spesso), il veto della Corte dei conti. Ma alcuni ministri del tesoro (ve ne furono in questi ultimi tempi sin troppi), avevano una tale bontà di cuore, che io direi mollezza (*benissimo*), e consentirono a registrazioni con riserva di decreti che non solo erano illegali, ma portavano spese che non avevano alcuna urgenza e si dovevano regolare d'accordo col Parlamento, prima d'imporre con l'ordine del Consiglio dei ministri la registrazione di riserva. (*Benissimo*). I decreti di questa trista specie affluirono negli ultimi anni. Vi sono perfino dei decreti registrati con riserva che portano spese, le quali non sono autorizzate dal bilancio. La cosa è enorme: fu denunciata anche qui in Parlamento e parve incredibile: eppure è così. (*Segni di grande attenzione*).

È pessima l'abitudine dei Parlamenti di non esaminare questi decreti costituenti la principale salvaguardia di una finanza ordinata, perchè certamente non si può attendere il pentimento dal ministro che ha compito l'atto inopportuno. Ma c'è di peggio! Bilanci votati con l'esercizio provvisorio e non dovrebbero essere mutati perchè hanno il sigillo del Parlamento e la sanzione del Governo, di questi bilanci voi trovate per decreto-legge mutati, cresciuti i capitoli. E perchè? Spesso per convalidare spese che la Corte dei conti nella sua coscienza aveva dovuto respingere due volte con il voto dato prima e poi con la registrazione con riserva. E vi sono alcuni di questi decreti registrati con riserva che non avrebbero potuto essere registrati perchè la nostra legge di contabilità, fatta da uomini sapienti, ai quali non dobbiamo la riverenza delle parole, ma del rispetto all'opera loro, aveva dichiarato che questi decreti non si dovessero mai ammettere neppure quando i Consigli dei ministri deliberassero di

registrarli con riserva, perchè sono contraddetti dalla esistenza di una spesa, la quale non può trovare la sua radice in qualsiasi pretesto. Vi sono persino dei decreti, nei quali si spende con il capitale esaurito tirando sul residuo del bilancio anteriore: è questa una confusione enorme che non dobbiamo lasciar passare senza censura perchè il nostro bilancio è un bilancio di competenza e non di Cassa. Noi non dobbiamo permettere di attingere a dei residui per pagare delle spese registrate nel conto di competenza. Non so se mi esprimo chiaramente!

Voci: Sì! Sì!

LUZZATTI. Tanto meglio (*si ride*). Ora è tempo di finirla; il Ministero attuale ha pochi di questi peccati perchè è di recente costituzione. (*ilarità*).

E poi forse è vero che s'impari dai peccati degli altri più che dalle loro virtù!

Non sono certo le virtù quelle che ci spingono più volte a imitarle, ma le sanzioni che colpiscono i peccati di precedenti ministri, (*ilarità*) sulla Corte dei conti troverete nel Parlamento la lode delle sue repulse, delle sue condanne. E che deve importare a noi che i ministri non ci siano più? C'è l'opera loro, e noi non vogliamo buttar giù di nuovo della gente che è giù; già teniamo su anche troppo. Non è vero? (*ilarità*). Sì, non per sentimento di viltà, ma per una preoccupazione legittima. Quante volte non ho votato per Ministeri che non approvavo, ma segnatamente, come dissi al Senato nel mio discorso del dicembre 1921, per la temenza dei successori. (*ilarità*).

Chiedo alla Camera dei senatori: vuol discutere questi gravi casi patologici interamente, a fondo? Non ne ha il tempo perchè ci sono delle altre questioni più urgenti, come quelle dei trattati che nessuno di noi vuole ritardare, e allora si fissi un giorno per esaminare a fondo questi casi patologici anche perchè la Corte dei conti veda che il suo compito non è vano e ne tragga coraggio per compiere il suo duro dovere. (*Approvazioni e applausi*).

Se volete disinteressarvene, lo ripeterò questo discorso con maggior vivacità fra qualche anno perchè spero ancora di essere vivo (*vivi applausi*) per compiere il mio dovere di custodire l'ordine costituzionale nella finanza. (*Vivi e generali applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti fa ella una proposta di sospensiva?

LUZZATTI. Io non voglio essere così coraggioso; io vorrei sentire prima anche l'opinione del nostro egregio relatore, che ha fatto uno studio degno dell'alto tema.

PRESIDENTE. Debbo osservare che la discussione dei trattati non potrà aver luogo prima di mercoledì, perchè non sono ancora agli Uffici.

LUZZATTI. Allora andiamo avanti. Io osava chiedere un differimento perchè credevo che la discussione dei trattati fosse più sollecita, ma dal momento che il Presidente ci dice che abbiamo del tempo non possiamo occuparlo in migliore discussione.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Se mi fosse stato possibile di superare con la voce l'impazienza che evidentemente già si manifestava nel Senato per la relazione di questa Commissione, l'onorevole e altissimo collega e carissimo amico Luzzatti avrebbe trovato, in fine di questa relazione, un periodo che avrebbe forse, anzi ne sono certo, trovato la sua approvazione.

LUZZATTI. Se l'avessi letta mi sarei risparmiato la fatica di parlare.

DE CUPIS, *relatore*. Ed alzo la voce appunto per far piacere all'illustre collega. Questo periodo dice dunque così: « Ma alla vostra Commissione pare suo dovere di dar lode all'opera forte e solerte della Corte dei conti che è il palladio delle nostre libere istituzioni, la suprema magistratura politica, alla quale devesi rispetto e gratitudine come a chi sia posto a guardia di inestimabile tesoro ».

LUZZATTI. La gratitudine si dimostra con un esame profondo.

DE CUPIS, *relatore*. La Commissione non ha mancato di fare quello che era suo compito, cioè di esaminare ad uno ad uno i decreti che ad essa erano stati sottoposti e nell'esaminare questi decreti è stato fatto biasimo là dove il biasimo parve meritato.

Ha pur dovuto osservare che in alcuni casi il biasimo sarebbe stato ingiusto; in altri che poteva essere attenuato o anche eliso da ragioni governative; e da queste differenze dipende quella diversità di conclusioni alle quali il nostro illustre Presidente ha alluso.

Ora se il Senato crede di poter dar corso alla discussione che su questi decreti è stata messa all'ordine del giorno noi siamo qui; i decreti sono qui, le relazioni sono stampate e il Senato potrà dare il suo voto sopra a ciascuna delle conclusioni prese dalla Commissione.

MILANI, *sottosegretario per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI, *sottosegretario per la giustizia e per gli affari di culto*. Mi permetta il Senato di avvertire che il ministro guardasigilli è per tutta la giornata di oggi impegnato alla Camera per la discussione di leggi. Io vorrei chiedere alla cortesia del Senato il rinvio del proseguimento della discussione iniziata a lunedì prossimo. È ovvio che dovendo trattare a fondo questa discussione, la presenza del guardasigilli è essenziale. Vorrei ancora pregare l'onorevole senatore De Cupis di voler comunicare al Governo una copia della sua dottissima relazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole sottosegretario: se il Senato delibererà per il rinvio della discussione, io pregherò il senatore De Cupis di venire subito alla tribuna a presentare la relazione e curerò che prima di lunedì sia stampata e distribuita.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. A me pare che sia indispensabile differire la discussione a lunedì, non solo per mancanza della relazione, ma anche per la ragione detta or ora dal rappresentante del Governo; il ministro delle finanze e del tesoro deve, oltre quello di giustizia, per solidarietà con noi, come confido, assistere alla discussione, in ogni modo deve dirci il suo avviso; quindi è necessario attenderne la presenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per il rinvio della discussione a lunedì.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare la relazione.

DE CUPIS. A nome della Commissione pei decreti registrati con riserva ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro per presentare un disegno di legge.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto Reale 28 luglio 1921 n. 1097 concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato istituito dal decreto luogotenenziale 1 maggio 1916 n. 490 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro della presentazione di questo disegno, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio » (N. 505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 505).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In via transitoria, a partire dal 1° aprile sino al 30 giugno 1922, potranno ricevere il sussidio di disoccupazione involontaria i disoccupati di cui agli articoli seguenti, anche se per essi non

sia stato versato il numero di contributi richiesto dall'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

(Approvato).

Art. 2.

Nel periodo 1° aprile-30 giugno 1922 i sussidi di cui alla presente legge saranno corrisposti per un massimo di 30 giornate, senza però che possa essere superato, nel complesso, per ciascun sussidiato, il massimo di 45 giornate di sussidio entro il 1° semestre 1922, tenuto conto dei sussidi già percepiti in base al decreto-legge 5 gennaio 1922, n. 3.

(Approvato).

Art. 3.

Il sussidio di cui all'articolo 1 sarà corrisposto esclusivamente alle seguenti categorie di disoccupati soggetti all'obbligo dell'assicurazione e regolarmente assicurati:

- a) ai lavoratori agricoli;
- b) agli operai ed impiegati smobilitati o inviati in congedo dopo il 1° gennaio 1921;
- c) agli operai ed impiegati i quali, per aver avuto periodi di malattia o di involontaria disoccupazione nei due anni precedenti al mese in cui si verifica la disoccupazione, non possono avere effettuato il versamento dei 24 contributi quindicinali o di un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri;
- d) agli stranieri, i quali, all'atto della domanda di sussidio, trovandosi in Italia da meno di 12 mesi, non possono avere versato i 24 contributi quindicinali o un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri, sotto la condizione che i loro paesi di origine concedano trattamento di reciprocità per i cittadini italiani.

Gli assicurati di cui alle lettere b), c) e d) dovranno dimostrare che è stato eseguito sul loro conto il versamento di tutti i contributi di assicurazione durante i periodi nei quali sono stati occupati nel biennio precedente al mese in cui si verifica la disoccupazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il sussidio di disoccupazione involontaria di cui alla presente legge viene corrisposto nella misura prevista dall'articolo 35 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, in rapporto al contributo di assicurazione versato.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, la somma di lire cinque milioni per l'esecuzione della presente legge in aggiunta ai residui delle gestioni precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli » (N. 327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, numero 280 e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto 4 marzo 1920, 280.*

(*Omissis*).

Art. 1.

All'eseguimento di tutti i trasporti per ferrovia di persone e di cose provvedono esclusivamente l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie concesse all'industria privata, tenendo conto della urgenza dei trasporti interessanti il Regio esercito e la Regia marina, degli ordini di precedenza stabiliti per legge o per regolamento o per deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal ministro, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 febbraio 1920, n. 30.

Art. 2.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, si procuri una indebita fornitura di carri ferroviari od una illecita precedenza nella graduatoria di carico o comunque contravvenga agli ordini dell'autorità competente per regolare il servizio dei trasporti, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Chiunque, dopo aver chiesto ed ottenuto un carro, non proceda al carico nei termini stabiliti, incorre in una penale straordinaria di L. 50, oltre la perdita della caparra.

Art. 3.

Fino ad un anno dal giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra, a norma dei Regi decreti in data 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato resta autorizzata a mantenere in vigore le seguenti disposizioni adottate col nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672:

a) quintuplicazione, dopo i primi due giorni di giacenza, delle tasse di nolo pei carri sostanti negli stabilimenti raccordati e dei diritti di deposito, sosta e magazzinaggio per i bagagli, le merci, i veicoli, il bestiame, ecc.;

b) aumento dei termini di resa nella misura di tre giorni per ogni 250 Km. incominciati pei trasporti a grande velocità, per ogni 225 Km. incominciati pei trasporti a piccola velocità accelerata e per ogni 125 Km. incominciati pei trasporti a piccola velocità ordinaria;

c) carico in carri aperti, con o senza copertone, di merci che a norma di tariffa andrebbero caricate in carri chiusi od in carri aperti con copertone;

d) divieto di fornire copertoni a nolo;

e) riduzione del termine utile di ritiro dei trasporti ed eventuale scarico d'ufficio delle merci, a spese, rischio e pericolo delle parti, senza obbligo per l'amministrazione ferroviaria di porle al riparo e di curarne la custodia, quando i destinatari non effettuino lo scarico nei termini stabiliti;

f) irresponsabilità dell'amministrazione ferroviaria per qualunque caso di ritardo delle spedizioni a bagaglio, fermo restando che l'avente diritto può considerarle perdute se la riconsegna non avvenga entro 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto giungere a destinazione.

Art. 4.

È data facoltà al ministro dei trasporti di stabilire:

a) per quali merci e per quali località di partenza e di destinazione debbono essere eseguiti i trasporti per via d'acqua o con altri mezzi;

b) per quali merci e sino a quale distanza possa essere limitata l'accettazione dei trasporti a piccola velocità;

c) quale sia il retroterra di ciascun porto nei riguardi dei carboni fossili provenienti d'oltre mare e quale zona d'influenza per l'esecuzione dei trasporti di combustibili dai centri di lavorazione mineraria o boschiva o dai luoghi di deposito.

Art. 5.

Fino ad un anno dal giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra, come indi-

cato all'art. 3, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato resta inoltre autorizzata:

a) a rifiutare l'accettazione dei trasporti in partenza da una località marittima, per altra località di mare, quando fra le due località esista un servizio di navigazione;

b) a vietare le rispedizioni ed i cambiamenti di destinazione dei trasporti di cui agli articoli 109 e 111 delle tariffe e condizioni per i trasporti;

c) a pretendere, pei trasporti di cui alla lettera a) del precedente articolo e per quelli che a suo insindacabile giudizio intende inoltrare via mare, l'imballaggio conforme a quello normalmente impiegato per le merci che si inoltrano con mezzi marittimi;

d) a rifiutare l'accettazione dei trasporti di merci e bestiame per distanze inferiori a 20 Km. fra la stazione di partenza e quella di arrivo definitivo della merce;

e) ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile rispetto ai termini regolamentari;

f) a ridurre a 3 mesi il periodo di giacenza delle merci, precedente il diritto alla loro vendita, in tutti quei casi in cui, per l'art. 112 delle tariffe e condizioni dei trasporti attualmente in vigore, è stabilito un periodo di sei mesi;

g) a depositare in magazzini privati o di sua pertinenza, anche fuori dell'ambito delle stazioni, le merci spedite a carro completo od in collettame non ritirate entro i limiti di tempo che, per ciascuna località, verranno notificati al pubblico.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato notificherà pure le maggiori spese e tasse che verranno ad aggravare i trasporti per i quali si sarà avvalsa di tale facoltà.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di cui al punto e) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

La facoltà concessa all'amministrazione delle ferrovie dello Stato dal decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 110, viene prorogata fino ad un anno dalla data indicata all'art. 3.

Il nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672, ed il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 962, sono abrogati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

II. — Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1524.

La validità della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 3 del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 280, è prorogata al 30 aprile 1922.

Salvo la detta disposizione, nonchè quella contenuta nel secondo comma dell'art. 6, il decreto suindicato cessa in ogni altra sua parte di avere vigore a decorrere dal 1° novembre 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, numero 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297.

(*Omissis*).

Il decreto luogotenenziale n. 1737, in data 9 dicembre 1915, portante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Boselli, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Crespi, Crispolti, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferri, Figoli, Francica Nava, Frascara, Frassati, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Pascuale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rebaudengo, Reggio, Resta-Pallavicino, Reynaudi, Ricci, Ridola, Rossi Giovanni.

Salvia, Sandrelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Venosta, Venzi, Viganò, Vighiani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zunino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio (N. 505):

Senatori votanti	203
Favorevoli	170
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280 e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli (N. 327):

Senatori votanti	203
Favorevoli	188
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova (N. 342):

Senatori votanti	203
Favorevoli	183
Contrari	20

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Indri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INDRI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 13 agosto, N. 166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Indri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici per sapere le ragioni per le quali è stato, nella tornata dell'8 corr., ritirato il disegno di legge num. 473 relativo al « porto e zona industriale di Napoli » che già era all'ordine del giorno per la discussione; e se intendano mantenere per quell'opera, che è di interesse nazionale, gli stanziamenti votati dall'altro ramo del Parlamento, e dei quali l'Ufficio centrale del Senato già aveva proposta l'approvazione.

Mango, Pagliano, Milano D'Aragona, Capaldo, Spirito, Pascuale, Arlotta, Del Pezzo, Salvia, Sechi, Garofalo, Placido, Del Carretto.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Domani avrà luogo la riunione degli Uffici; ieri fu accennato che avrebbe avuto luogo alle ore 15; sono venuti poi alcuni senatori a proporre le ore 16 e altri le ore 17. Non avendo io facoltà di scelta fra queste proposte, le sottoporro al voto del Senato.

Coloro che approvano che la seduta degli Uffici abbia luogo domani alle 15 sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta viene approvata).

Allora domani alle ore 15 seduta degli Uffici, con l'ordine del giorno che sarà distribuito.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. LVI-XIX-XXVI *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1513, concernente l'obbligo dei

comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 182, che estende agli aiu-

tanti del Regio Corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relativo agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 16.50).

Licenziato per la stampa il 21 febbraio 1923 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti dei sedute pubbliche.